


- TRIBUNALE DI MODENA - SEZIONE PRIMA CIVILE -
 - 11-04-2022 - ORDINANZA - EST. DOTT. BOLONDI -
 - SEPARAZIONE GIUDIZIALE -  - APPORTO DI ENTRAMBE
 LE FIGURE GENITORIALI - - CONDOTTE ILLECITE DEL PADRE -
 - ART. 709 TER C.P.C. - APPLICAZIONE -

Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA CIVILE

N. 3648 / 2019 R.G.A.C.

ORDINANZA

Il Giudice dott. Eugenio Bolondi, designato alla trattazione della causa civile iscritta al N.R.G. 3648 / 2019

promossa da

(C.F. _____), con l'Avvocato

MIRAGLIA PASQUALINO

ATTORE

contro

(C.F. _____), con gli Avvocati BOVA ANNALISA

e FIORINI FABRIZIO

CONVENUTA

con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO IN SEDE**

avente a oggetto: separazione giudiziale

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10.2.2022;

RILEVA

La presente controversia si caratterizza per una patologia non comune delle relazioni genitoriali che sin da principio, e senza sosta, ha pienamente investito le figlie minori _____, nata il _____, e _____, nata il _____, allo stato collocate con il padre.

Chi ne ha maggiormente sofferto è stata _____, più grande di _____, e che, oltre tutto, sta entrando nella fase, già di per sé delicata, dell'adolescenza.



La ragazzina, infatti, al contrario della sorella minore, rifiuta da tempo categoricamente di incontrare la madre.

Gli ausili alla ripresa dei rapporti tra le due già sperimentati (CTU, incontri protetti con il Servizio sociale) non hanno sinora purtroppo sortito esito.

Il fallimento di queste iniziative – rispondenti al sicuro interesse di _____ di godere di sereno ed equilibrato apporto di entrambe le figure genitoriali – è, quantomeno in parte, dipeso dall’atteggiamento di radicale contrasto del padre, riscontrato sia dal CTU (cfr. pagina 31), sia dal Servizio sociale (cfr. la relazione datata 7.2.2022), cui è stato, nella sostanza, impedito di svolgere il mandato conferito dal Tribunale anche con censurabili condotte minacciose di cui gli Operatori hanno dato conto.

Lo _____, per giustificare simili comportamenti, ha espresso la preoccupazione che il Servizio voglia, in sostanza, “strappargli” le figlie e procedere con una loro collocazione eterofamiliare. Egli, in tal modo, ha dimostrato di non aver assolutamente compreso l’obiettivo delle iniziative adottate e, anzi, di aver inteso l’esatto opposto, dal momento che esse tendono proprio a evitare la temuta collocazione eterofamiliare delle minori, attraverso l’abbassamento della conflittualità tra le parti e la normalizzazione dei rapporti con entrambi i genitori.

Per le ragioni esposte, ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., lo _____ viene condannato al pagamento di una sanzione amministrativa di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende, nonché ammonito di cessare immediatamente le censurabili condotte, anche minacciose, sino a ora tenute, ostative alla ripresa dei rapporti tra le madre e le figlie (in particolar modo la maggiore) e a prestare la più ampia collaborazione nei confronti degli Operatori del Servizio sociale e di quelli del Centro diurno di cui si ora si dirà.

Il Servizio sociale affidatario curerà, infatti, che _____ e _____ siano iscritte quanto prima a Centro diurno semiresidenziale per tre pomeriggi a settimana, dall’uscita da scuola, quando un operatore di tale Centro le andrà a prendere, fino al termine delle relative attività, quando le minori saranno riaccompagnate a casa del padre.

Tale misura è ritenuta opportuna, tra l’altro, per reperire un luogo, diverso dai locali del Servizio sociale, ove le minori possano svolgere non solo attività di loro generale interesse (compiti, svago ecc.), ma anche frequentare la madre con minore tensione emotiva.

Il Servizio affidatario farà inoltre intraprendere percorso psicoterapico a _____, teso anche a indagare le sue reali ragioni del rifiuto di avere rapporti con la madre e a favorire la loro ripresa, potendo, a tal fine, avvalersi di psicologi afferenti alla AUSL e organizzando le relative sedute all’interno del Centro diurno in uno dei giorni di frequenza della ragazzina.



Il Servizio continuerà, quindi, a organizzare incontri tra le figlie minori e la madre con cadenza settimanale, sempre all'interno del Centro diurno in uno dei giorni di frequenza delle minori; la cadenza potrà essere aumentata, a discrezione del Servizio, in caso di positiva evoluzione degli stessi.

Sussiste, infine, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., la necessità di nominare Curatore speciale di entrambe le minori (cfr. Cass., 26.3.2021, n. 8627), come in dispositivo.

La causa, per il resto, risulta matura per la decisione, sì che le ulteriori richieste di prova formulate dalle parti sono rigettate, giacché irrilevanti, e viene fissata udienza di precisazione delle conclusioni.

P.Q.M.

Il G.I.:

- incarica il Servizio sociale affidatario di iscrivere quanto prima _____ e _____ a Centro diurno semiresidenziale per tre pomeriggi a settimana, precisamente dall'uscita da scuola, quando un operatore di tale Centro le andrà a prendere, fino al termine delle relative attività, quando le minori saranno riaccompagnate a casa del padre;
- incarica il Servizio sociale affidatario di continuare a organizzare incontri tra le figlie minori e la madre con cadenza settimanale, i quali si svolgeranno all'interno del Centro diurno in uno dei giorni di frequenza delle minori; la cadenza potrà essere aumentata, a discrezione del Servizio, in caso di positiva evoluzione degli stessi;
- incarica il Servizio sociale affidatario di far intraprendere percorso psicoterapico a _____, teso anche a indagare le sue reali ragioni del rifiuto di avere rapporti con la madre e a favorire la loro ripresa; il Servizio avrà facoltà di valersi di psicologi afferenti alla AUSL e farà in modo che le relative sedute si svolgano all'interno del Centro diurno in uno dei giorni di frequenza della ragazzina;
- assegna termine al Servizio sociale fino al 10.2.2023 per far pervenire all'Ufficio relazione di aggiornamento sugli esiti delle attività che verranno da ora intraprese, nonché su ogni ulteriore elemento ritenuto utile per la decisione;
- nomina Curatore speciale delle figlie minori della coppia l'Avvocato _____ del Foro di Modena, affinché si costituisca nel presente giudizio in nome e per conto di _____, nata il _____, e _____, nata il _____;
- assegna al Curatore speciale termine fino al 19.12.2022 per il deposito di memoria di costituzione, nella quale il Curatore prenderà posizione, tra l'altro, su: 1) regime di affidamento della prole ritenuto più indicato; 2) collocazione prevalente delle minori



maggiormente rispondente al loro interesse; 3) più adeguato calendario di frequentazioni con il genitore non collocatario;

- condanna ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., pagamento di una sanzione amministrativa di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

- ammonisce ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., di cessare immediatamente le condotte, anche minacciose, tenute nei confronti degli operatori del Servizio sociale, ostative alla ripresa dei rapporti tra le madre e le figlie (in particolar modo la maggiore), contestualmente invitandolo a prestare anzi la più ampia collaborazione nei confronti dei medesimi Operatori del Servizio sociale e di quelli del Centro diurno;

- rigetta le richieste di prova formulate dalle parti;

- fissa l'udienza del **28.2.2023 a ore 10.00** per la precisazione delle conclusioni.

Si comunichi alle parti, al Pubblico Ministero, al Curatore speciale delle minori nominato Avvocato , e al Servizio sociale territorialmente competente.

Modena, 11.4.2022

IL GIUDICE

dott. Eugenio Bolondi